(N. 362)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Riforma dei Depositi cavalli stalloni.

ONOREVOLI SENATORI. — Al funzionamento dei Depositi cavalli stalloni — enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — è stato finora provveduto a mezzo di personale militare.

Senonchè, avendo il trattato di pace notevolmente ridotto la consistenza numerica del nostro Esercito, il Ministero della difesa si è trovato nell'impossibilità di poter ancora comprendere nell'ordinamento dell'Esercito stesso il personale ufficiale in servizio presso i Depositi. Di qui la necessità di demilitarizzare detto personale, istituendo corrispondenti ruoli di personale civile con cui poter assicurare la continuità del funzionamento di detti Organismi, a mezzo dei quali l'Amministrazione dell'agricoltura va da tempo svolgendo un vasto programma di azione diretto al miglioramento ed incremento del patrimonio ippico nazionale.

A ciò devesi aggiungere che l'esperienza acquisita ha dimostrato l'opportunità di affidare la gestione dei Depositi a personale civile, il quale in possesso dei dovuti requisiti ed opportunamente istruito sia posto in grado di assolvere i delicati compiti ad esso affidati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Ove si tenga poi presente che i Depositi costituiscono delle Aziende zootecniche-agrarie aventi caratteri del tutto particolari, sia per gli accorgimenti tecnici che occorre porre in atto per il razionale allevamento di soggetti destinati ad una funzione così delicata, sia per il diverso orientamento che occorre dare alle aziende agrarie di cui alcuni di essi sono dotati, risulta confermata l'opportunità del provvedimento che viene proposto.

Ciò varrà anche a sanare una situazione di fatto, considerato che i Depositi sono da tempo alle dirette ed immediate dipendenze di quest'Amministrazione, e libererà nel contempo il Ministero della difesa dall'onere di dover destinare parte del proprio personale all'esercizio di funzioni che non sono proprie, dell'Amministrazione militare ,ma bensì di quella civile.

A tale trasformazione di ruolo si provvede con l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la soppressione dei ruoli del personale militare dei Depositi e la istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di corrispondenti ruoli civili.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano l'assunzione e promozione del personale. Detti articoli sono stati formulati tenute presenti le vigenti disposizioni che regolano la materia.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 stabiliscono le condizioni alle quali i militari attualmente in servizio presso i Depositi, possono ottenere l'immissione nei ruoli di nuova istituzione. Tali articoli sono stati formulati in modo che le aspettative del personale già in servizio, e la stessa opportunità di trattenerlo ulteriormante in considerazione della esperienza acquisita, si conciliino con la necessità di non precludere — per un periodo di tempo troppo lungo — la possibilità ad altri elementi di accedere ai nuovi ruoli.

L'articolo 9 stabilisce che all'inquadramento del personale che transita nei nuovi ruoli, si provveda a mezzo di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'articolo 10 stabilisce che gli ufficiali e sottufficiali non compresi nei nuovi ruoli, vengano collocati nella riserva e a riposo con diritto allo speciale trattamento previsto, per gli ufficiali, dal regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e per i sottufficiali dal decreto luogotenenziale 13 maggio 1947, numero 500.

Ai graduati e militari di truppa non inquadrati nei nuovi ruoli sarà corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal decreto luogotenenziale 13 agosto 1947, n. 833 e dalla legge 29 aprile 1949, n. 221 e beneficeranno inoltre di un aumento di cinque anni sul servizio prestato, ai soli fini del raggiungimento dell'anzianità minima utile a pensione e per la liquidazione della stessa (articolo 11).

L'articolo 12 prevede la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con cui deve provvedersi al pagamento delle spese di personale, mentre a tutte le altre spese i Depositi dovranno far fronte con le entrate di gestione. In corrispondenza alla istituzione di tale capitolo viene prevista una riduzione di eguale somma sul capitolo concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

L'articolo 13 stabilisce che la gestione dei Depositi rimane autonoma, salvo per quanto si riferisce alle spese riguardanti il personale.

L'articolo 14 prevede infine la istituzione di un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, per il controllo sulla gestione dei singoli depositi.

Considerate le minori esigenze dell'Esercito in fatto di equini, si prevede nell'articolo 16 la soppressione dei centri rifornimento quadrupedi e la dismissione da parte del Ministero della difesa degli immobili patrimoniali dello Stato serventi ai detti centri, eccettuata una superficie di 2.700 ettari, occorrente per le necessità dello stesso Ministero.

Parte dei detti immobili verrà ceduta (articolo 16 lettera *a*), al prezzo da stabilire in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che se ne avvarrà per i suoi fini istituzionali. Va considerato, al riguardo, che il terreno dei centri rifornimento quadrupedi, esteso oltre diecimila ettari è attualmente coltivato con criteri non rispondenti ai migliori indirizzi tecnici e produttivistici, ovvero è concesso a cooperative che non sempre procedono a coltivazioni razio-

nali o perseguono intenti di sfruttamento del terreno.

La migliore utilizzazione di questo patrimonio terriero risponde pertanto a sentite necessità sociali ed economiche.

La restante parte dei terreni dismessi dal Ministero della difesa verrà destinata (articolo 16 lettera *b*) al potenziamento dei depositi cavalli stalloni, per consentire a questi enti l'allevamento diretto degli stalloni, di cui esiste grave deficienza, specie per le razze da tiro. Si intende inoltre giungere alla produzione diretta di soggetti delle razze di maggiore interesse nazionale; necessità oggi ancora più avvertita, in seguito alla applicazione delle norme di riforma fondiaria, che ha portato necessariamente alla dispersione di molti allevamenti già esistenti.

Con la produzione diretta da parte dei depositi, dei foraggi e mangimi necessari all'allevamento si addiverrà, con la diminuzione della spesa relativa all'alimentazione dei soggetti ad una riduzione dell'importo dell'intervento statale per il pareggio del bilancio degli enti stessi.

Con l'articolo 17 si autorizza lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa delle somme che saranno ricavate dall'alienazione dei predetti immobili, ai fini della costruzione di impianti nel territorio nazionale.

La istituzione dei nuovi ruoli di cui al presente disegno di legge non importerà maggiori oneri per l'Erario, perchè il contingente organico di personale è stato notevolmente ridotto (da 419 a 250 unità) rispetto a quello attualmente in servizio, e cioè in misura tale che, pur assicurandosi il normale espletamento del servizio si viene a ridurre sensibilmente la spesa sostenuta per stipendi e paghe al personale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119 e legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi ed in loro sostituzione vengono istituiti, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i ruoli del personale civile risultanti dalla tabella annessa alla presente legge e firmata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro del tesoro.

Art. 2.

Per quanto si riferisce all'assunzione, nomina, stato giuridico e trattamento economico di attività e di quiescenza del personale previsto dalla tabella di cui all'articolo 1, si applicano — salvo quanto previsto dalle particolari norme della presente legge — le disposizioni in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il personale d'ordine e subalterno di scuderia è collocato a riposo al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, quando abbia compiuto il sessantesimo anno di età.

Art. 3.

La nomina al grado iniziale del ruolo del personale tecnico-direttivo (gruppo *A* grado X) ha luogo mediante concorso per titoli ed esami fra il personale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A*, che non abbia superato il trentaduesimo anno di età e sia riconosciuto fisicamente idoneo a frequentare il corso di equitazione.

La nomina è subordinata alla successiva frequenza, con esito favorevole, di un corso teorico pratico di ippologia ed equitazione della durata di almeno un anno.

Il personale che consegue la nomina a vicedirettore di seconda classe, conserva, ai fini economici, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

La nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine di scuderia (gruppo *C*, grado XIII) ha luogo mediante concorso per esami ed è subordinata alla successiva frequenza, con esito favorevole, di un corso di addestramento della durata di almeno sei mesi.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione e gli esami finali del corso teorico-pratico di ippologia e di equitazione di cui al precedente articolo 3, è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composta da un direttore di prima classe di Istituto di sperimentazione zootecnico — Presidente — da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al sesto, e da un direttore di prima classe dei Depositi cavalli stalloni; esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non superiore al nono.

La Commissione giudicatrice per gli esami finali del corso di addestramento di cui al precedente articolo 3, comma secondo, è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composta da un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto — Presidente — da un direttore di prima classe dei Depositi cavalli stalloni e da un veterinario dei Depositi stessi; segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non superiore al nono.

Art. 5.

Il personale militare attualmente in servizio presso i Depositi cavalli stalloni può ottenere, a domanda da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il trasferimento nei ruoli del personale civile di cui al precedente articolo 1, nel limite dei posti fissati per ogni ruolo, secondo le norme previste dalla presente legge.

I trasferimenti predetti possono essere disposti anche in soprannumero ai posti stabiliti per ciascun grado, senza peraltro superare il numero complessivo previsto dal relativo corrispondente ruolo. In tal caso, le unità risultanti in soprannumero — da riassorbirsi con le prime vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso — saranno compensate lasciando scoperti altrettanti posti negli altri gradi.

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nonchè quelli collocati nella riserva anche in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 384, e trattenuti in servizio a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge trovansi in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, potranno ottenere il trasferimento nel ruolo direttivo di gruppo *A*, nel grado corrispondente a quello attualmente rivestito nel limite dei posti previsti dalla tabella allegata alla presente legge e conservando l'anzianità acquistata nel grado di ufficiale, la quale sarà utile anche ai fini della promozione al grado immediatamente superiore.

Art. 7.

I sottufficiali in carriera continuativa o raffermati in servizio presso i Depositi cavalli stalloni da almeno dodici anni, possono essere inquadrati nel ruolo del personale d'ordine di scuderia (gruppo *C*) rispettivamente nei gradi XII e XIII.

Nella prima applicazione della presente legge può essere disposto un inquadramento in soprannumero, nel limite massimo di sedici unità nel ruolo del personale d'ordine di scuderia.

In corrispondenza di tale soprannumero, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo del personale di amministrazione e contabilità (gruppo *B*).

Ai fini della prima promozione è considerata utile l'anzianità di servizio effettivo prestato nel grado di sottufficiale, eccedente i cinque anni.

Art. 8.

Possono essere nominati palafrenieri nel ruolo del personale subalterno di scuderia, i militari raffermati dall'Esercito, in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio.

Nella prima applicazione della presente legge, ai militari predetti con più di otto anni di effettivo lodevole servizio presso i Depositi cavalli stalloni, può essere conferita la qualifica di palafreniere scelto nei limiti dei posti di organico e previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge, a cura di una Commissione, sarà formata, per ciascun grado, apposita graduatoria di merito da approvarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione di cui al comma precedente sarà nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta di cinque funzionari di grado non inferiore al sesto, di cui due del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dei quali con funzioni di Presidente, due del Ministero difesa-esercito, uno dei quali sarà un direttore di Depositi, ed uno del Ministero del tesoro; segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non superiore al nono.

Art. 10.

Gli ufficiali e sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non presentino domanda ai sensi dell'articolo 5 o che non vengano inquadrati nell'apposito ruolo a seguito del giudizio della Commissione prevista dal precedente articolo 9, saranno collocati nella riserva o a riposo con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e per i sottufficiali dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500.

Art. 11.

Ai graduati e militari di truppa non inquadrati nei nuovi ruoli è liquidata la pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità *una tantum*.

Art. 12.

Le spese relative al personale di cui alla tabella prevista dall'articolo 1 graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente articolo 11, calcolato in lire 30 milioni, sarà provveduto con i fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero difesa-esercito, concernente le pensioni ordinarie.

Art. 13.

Ciascun Deposito provvederà, per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

Art. 14.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2.700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i suoi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 delle legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle

condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei depositi cavalli stalloni, anche al fine di assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze equine allevate in Italia.

Restano soppressi i centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa.

Art. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dalla alienazione degli immobili di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale.

TABELLA ORGANICA

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA PERSONALE DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI.

Ruolo del personale direttivo (Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	— Direttore di prima classe	2
7°	— » » seconda classe	3
8°	— » » terza classe	3
9°	— Vice Direttore di prima classe	4
10°	— » » seconda classe	4
	Totale . . .	16

Ruolo del personale di amministrazione e contabilità (Gruppo *B*).

8°	— Segretario contabile capo	2
9°	— Primo segretario contabile	6
10°	— Segretario contabile	8
11°	— Vice Segretario contabile	
	Totale . . .	16

Ruolo del personale sorvegliante di scuderia (Gruppo *C*).

10°	— Capo sorvegliante di scuderia	3
11°	— Vicecapo sorvegliante di scuderia	5
12°	— Sorvegliante di scuderia di prima classe .	6
13°	— Sorvegliante di scuderia di seconda classe .	2
	Totale . . .	16

Personale subalterno di scuderia.

Palafreniere capo	30
Palafreniere scelto	70
Palafreniere	150
Totale . . .	250